Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 54-3172

Regolamento CE 1698/2005. PSR 2007 - 2013 del Piemonte. Misura 121. Sostegni e contributi per l'ammodernamento delle aziende agricole. Ulteriori Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 130 - 9454 del 01.08.2008 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;

visti i Regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e s.m.i. e n. 1975/2006 e s.m.i. recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 che ha approvato la versione definitiva del PSR;

visto che il PSR è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007;

considerato che il sopraccitato PSR 2007-2013 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con il richiamato articolo 20 del reg. (CE) n. 1698/2005, comprende tra le altre, la Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole;

vista la DGR 130-9454 del 1/08/2008 in allegato alla quale si approvano tra l'altro le "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" delle Misure 112, 121 e 311;

visto che le "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" approvate con la DGR 130-9454 del 1/08/2008 sono state modificate ed integrate con la DGR n. 72-11900 del 28.07.2009, la DGR n. 42-13381 del 22.02.2010, la DGR n. 20-312 del 12.07.2010 e la DGR n. 40-2769 del 18.10.2011;

tenendo conto che, sulla base dell'esperienza maturata con la gestione, si è riscontrato che a causa dell'elevato numero di domande presentate ai sensi della Misura 121 il completamento della fase istruttoria richiede tempi superiori a quelli inizialmente preventivati, si ritiene necessario prorogare il termine di validità delle graduatorie previsto dal punto 6.6 della PRIMA PARTE delle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" approvate con D.G.R. n. 130-9454 del 1.08.2008 (e s.m.i);

approfonditi gli argomenti in oggetto con le Province e con le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali nel corso della riunione di coordinamento tenutasi in data 14.11.2011 e con consultazione scritta:

tenuto conto che dette Province e Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali sono i componenti del Comitato ex art. 8 della l.r. 17/99;

visto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

1) Di apportare le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni alle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" delle Misure 112, 121 e 311 del PSR, approvate in allegato alla DGR 130-9454 del 1/08/2008 e già modificate ed integrate con la DGR n. 72-11900 del 28.07.2009, la DGR n. 42-13381 del 22.02.2010, la DGR n. 20-312 del 12.07.2010 e la DGR n. 40-2769 del 18.10.2011:

Alla Parte Prima, punto 6 "Modalita" di Formazione e Gestione delle Graduatorie", sottopunto 6.6, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle parole "tre anni e sei mesi".

2) Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

(omissis)